

Codice A1816B

D.D. 4 settembre 2026, n. 1697

R.D. 523/1904 - P.I. 7785 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per lavori di taglio pettini eseguiti sulla briglia esistente sul rio Riavolo nel Comune di Dogliani (CN) - Richiedente: Comune di Dogliani -



ATTO DD 1697/A1816B/2026

DEL 04/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7785 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per lavori di taglio pettini eseguiti sulla briglia esistente sul rio Riavolo nel Comune di Dogliani (CN) – Richiedente: Comune di Dogliani –

Premesso che:

- in data 25/09/2025 con nota assunta al prot. n. 42561/A1816B il Comune di Dogliani, con sede legale in Piazza San Paolo, 10 – 12063 Dogliani, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica in sanatoria in seguito all'esecuzione del taglio dei pettini esistenti sulla briglia del rio Riavolo nel Comune di Dogliani (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Arch. Noemi Mari Carretto (Tecnico comunale) (files: *DISEGNI ILLUSTRATIVI.pdf.p7m*; *DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m*; *RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- rimozione dei profilati in acciaio costituenti il pettine sulla briglia (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 31 mappali nn. 196 e 85).

Considerato che:

- con nota prot. n. 48024/A1816B del 29/10/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- gli elaborati tecnici di rilievo us-built sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio area tecnica-manutentiva del Comune di Dogliani n. 464 del 24/09/2025 (Registro Generale) e n. 252 del 24/09/2025 (Registro di Area);

- la necessità di rimuovere il pettine è emersa a causa del difficile accesso per la manutenzione

ordinaria dell'opera dovuta al difficile accesso all'alveo;

- é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale di Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, il mantenimento delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Riavolo.

Dato atto che per le opere di difesa sponale/regimazione, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024:

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Dogliani a mantenere le modifiche apportate alla briglia del rio Riavolo nel Comune di Dogliani (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- b. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- c. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

- d. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- e. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- f. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Referente
Diego Dalmasso

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba